

STATUTO

INTEGRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRESCIA BS VIA ROSE DI SOPRA
24/B

Numero REA: BS - 556255

Codice fiscale: 03707340984

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO B) ALL'ATTO N. 2115/1495 REP. NOTAIO MARCO MASSA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

Costituzione e Denominazione

E' costituita la Cooperativa di solidarietà denominata "INTEGRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

Art. 2

Norme applicabili

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla Cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

Art. 3

Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di BRESCIA (BS) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al comma precedente con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 Durata

La durata della società è fissata fino al 31/12/2060 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi ai sensi dell'art.12 del presente statuto.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

Art. 5

Scopo Mutualistico

La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione

sociale dei cittadini attraverso:

- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone di cui all'art. 4 della legge n. 381 dell'8 novembre 1991, e successive integrazioni e/o modifiche;
- la gestione di servizi socio-sanitari educativi;

La cooperativa si ispira ai principi base del movimento cooperativo: mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa si rivolge a chiunque, per motivi diversi, trovi difficoltà di inserimento nella vita sociale, nella convinzione che, attraverso il lavoro sia possibile il superamento dell'emarginazione; pertanto la cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro, qualsiasi attività inerente l'educazione, qualificazione morale, culturale, professionale e materiale, nonché all'inserimento sociale di chiunque, adulto o minore, handicappato sia fisico sia psichico, tossicodipendente, alcolista, ex carcerato, disadattato, ecc...si trovi in stato di bisogno e necessità e emarginazione in genere.

La cooperativa si ispira inoltre ai seguenti principi:

- non violenza, intesa come rifiuto di ogni forma di violenza;
- Propensione ai poveri, nel senso di mettere al centro del suo agire le persone con più disagi;
- Rispetto della natura ossia valorizzazione degli ambienti;
- Mondialità, impostando il proprio agire come parte di una comunità più vasta.

La cooperativa promuove l'autonomia della persona, lo spirito di collaborazione ed amicizia, la ricerca continua con creatività di nuove soluzioni ai problemi, l'educazione alla riduzione degli sprechi delle risorse a disposizione.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell'art. 45 della Costituzione Repubblicana e dell'art. 2511 del codice civile.

La cooperativa ha per scopo mutualistico quello di procurare ai soci favorevoli occasioni e condizioni di lavoro tendenti alla continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, il socio lavoratore, in conformità alla legge 3 aprile 2001, n. 142, oltre all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma o in qualsiasi altra forma prevista o comunque consentita dalla normativa tempo per tempo vigente.

La cooperativa pertanto si avvale, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative

dei soci; essa può peraltro svolgere la propria attività anche con i terzi e pertanto avvalersi delle prestazioni lavorative di terzi.

Art. 6

Oggetto sociale

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è:

- servizi di vigilanza non armata, custodia, guardiania e portierato per conto di enti pubblici e privati;
- servizi di confezione e spedizione, servizi di segreteria e segretariato, reception, servizi postali, telefonici e di recapito,
- la gestione e organizzazione di lidi turistici, gite turistiche con autolinee ed imbarcazioni in proprio o in affidamento;
- servizi di consulenza, formazione, progettazione e strumenti per pulizia; lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamenti inerenti le pulizie e non, compresi quelli con scuole di orientamento e addestramento professionale e corsi on-line assunzione di mandati con o senza rappresentanza e con o senza deposito, l'assunzione di incarichi per la promozione della commercializzazione, nonché commercio all'ingrosso e al dettaglio sotto qualsiasi forma (diretta, per corrispondenza, on line, ecc) di beni alimentari, nonché di articoli vari non alimentari: prodotti per pulizia, cancelleria, dvd, componentistica elettronica, hardware e software, macchine per l'ufficio, prodotti per l'informatica, piccoli elettrodomestici, articoli da regalo, articoli di telefonia, abbigliamento e relativi accessori, pelletteria, borse, scarpe, articoli sportivi, di ottica, ferramenta, bricolage, giardinaggio, giocattoli, orologeria, profumeria, bigiotteria, oggettistica per la casa, articoli parasanitari, prodotti per agricoltura e zootecnica, macchine e attrezzature per l'agricoltura, industria, commercio e artigianato.
- la gestione di asili nido, scuole materne, ludomaterna, baby parking e di qualsiasi centro di accoglienza e di ricreazione per bambini; - l'attività di animazione e l'organizzazione di feste per bambini ed adolescenti in genere;
- l'installazione e la gestione di parchi giochi; - la gestione di mense, ristoranti, bar, tavole calde, ristoranti ed esercizi similari; - la gestione di spazi ricreativi di qualsiasi genere e tipo, per adulti e per bambini;
- la gestione di centri estivi; - la gestione di scuole di pittura e di lingue straniere;
- l'organizzazione di corsi formativi e mostre pet therapy;
- lavaggio, discieraggio, lucidatura auto e furgoni montaggio e smontaggio scaffalature di magazzino, soppalchi, realizzazione magazzini in genere, montaggio e smontaggio mobili e arredi sia per privati che per aziende e pubblico collaborazione domestica, assistenza domiciliare anziani, bambini e portatori di handicap, assistenza infermieristica diretta o presso enti ospedalieri sia

pubblici che privati o in convenzione con enti pubblici, gestione cliniche e altre strutture sanitarie sia pubbliche che private;

- l'assunzione di lavori di pulizia in genere, sia civili che industriali, per Enti Pubblici, statali, parastatali, locali, anche per aziende private o da privati, compresi i servizi di:
- pulizie di superfici adibite ad uffici, negozi, abitazioni;
- pulizie manuali e/o meccanizzate di aree scoperte, di opifici industriali e commerciali, di reparti di produzione, magazzini, depositi, di opifici industriali e/o commerciali;
- pulizie negli aeroporti, stazioni ferroviarie e depositi autofilotranviari, alberghi, ospedali, scuole ed enti Pubblici e Privati;
- interventi di sanità ed igiene ambientale, come ad esempio, derattizzazione e disinfestazione di ogni tipo di ambiente, controlli dell'ambiente e controlli sui livelli inquinamento;
- lavori di giardinaggio e manutenzione aree verdi;
- attività di autotrasporto cose per conto terzi, sia sul territorio nazionale che internazionale, noleggio di veicoli con o senza conducente, traslochi e facchinaggio in ogni sua forma, la gestione di officine - carrozzerie - gommisti per la riparazione di automezzi propri o di terzi, il lavaggio di automezzi, la gestione di locali e spazi di sosta per automezzi;
- l'esecuzione di operazioni di carico e scarico merci: stoccaggio, magazzinaggio e distribuzione delle medesime, gestione di depositi e magazzini. Agenzia d'affari per la gestione e la distribuzione di trasporti per conto terzi. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali mobiliari e immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale;
- l'assunzione di lavori di facchinaggio manuale e meccanizzato per Enti pubblici, parastatali, locali ed anche per aziende private o da privati;
- l'organizzazione di servizi di magazzinaggio e movimentazione di depositi di custodia, nonché servizi di magazzinaggio o movimentazione di merci e cose per conto terzi;
- il trasporto e trasloco in genere ed imballaggi di qualsiasi tipo e pregio;
- i lavori di manutenzione abitazioni quali puliture, rinfrescature, tinteggiature, verniciature, pavimentazioni, tappezzerie e ristrutturazione di impianti idro - sanitari, elettrici e di stabili in genere e assistenza alla piccola impiantistica;
- la spazzatura, il lavaggio e la manutenzione di strade e di aree adibite a fiere e mercati, nonché aree aeroportuali e ferroviarie;
- l'assemblaggio, la cellophanatura, etichettatura, il confezionamento ed il blisteraggio di prodotti di varia natura, anche per conto di terzi;
- la sbavatura metallica e/o plastica, nonché la seppiatura e la smerigliatura, anche di cerchi in lega, la nichelatura di oggetti

metallici a scopo protettivo ed ornamentale;
. il controllo della campionatura e/o produzione;
- la custodia di parcheggi;
- servizi alla persona quali (lavanderia, stireria, assistenza domiciliare);
- servizi di mense e trasporti alunni;
- organizzare e gestire manifestazioni, congressi, meeting con proprie risorse, nonché promuovere o dimostrare prodotti;
Manutenzione e ripristino parchi e giardini
Fattorinaggio, affissione manifesti, centralini telefonici, parcheggi;
Servizi logistici
Gestire servizi sociali/socio educativi e sanitari, compresa assistenza domiciliare
Gestire residenze protette, comunità terapeutiche e strutture sanitarie in genere
Gestire strutture di utilità culturale;
Gestire strutture di ricovero animali e servizi collegati
Altre attività affini o collegate alle precedenti;
- per tali attività, la Cooperativa potrà organizzare e gestire, anche qualora ne ricorrano le condizioni con l'utilizzo di mezzi finanziari disponibili presso il Fondo Sociale Europeo, la formazione professionale, l'addestramento e l'aggiornamento del proprio personale.
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché:
1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento al pubblico, neppure saltuariamente ed occasionalmente.
2) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti e non nei confronti del pubblico, neppure saltuariamente o occasionalmente;
3) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.
La cooperativa realizza progetti finalizzati a raggiungere la promozione umana e l'integrazione sociale mediante lo svolgimento coordinato di attività di cui al punto a) e b) art 1 della legge istitutiva 381/1991; a titolo esemplificato: la gestione delle seguenti attività destinate all'inserimento lavorativo:

- Rieducazione soggetti disabili e non mediante gestione di centri per l'orientamento, il sostegno e la formazione;
- Gestione centri riabilitativi;
- Gestione servizi sociali, anche mediante convenzioni con enti pubblici.

E ogni altra attività che permetta il reintegro della persona nel mondo lavorativo.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.12.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finalizzati ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni indicate dall'art 2529 c.c. nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III

SOCI

Art. 7

Numero e categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;

3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 8

Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori i lavoratori di entrambi i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che abbiano i requisiti soggettivi per partecipare all'attività di impresa. L'ammissione dei soci dovrà essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quelle della Cooperativa, svolgono un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa.

Altresì, non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati. Le azioni dei soci cooperatori sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

a) se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indicazione della effettiva

attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;

- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale, i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

c) il numero di azioni che si propone di sottoscrivere.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Art. 10

Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

A) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

-del capitale sottoscritto

-dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

B) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 12

Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Hanno, infine, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

La domanda di recesso deve essere consegnata mediante lettera raccomandata A.R. anche consegnata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere innanzi alle autorità competenti.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci. In considerazione di ciò, trascorsi due anni dal suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di tre mesi.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, la comunicazione del provvedimento di

accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa.

Art. 13

Esclusione del socio

L'esclusione del socio può aver luogo:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 3). nel caso indicato all'articolo 2531 (Mancato pagamento delle quote o delle azioni);
- 4) nei casi previsti dall'articolo 2286 (Gravi inadempienze, interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici);
- 5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma (Fallimento del socio);
- 6.) qualora il socio lavoratore abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori, ovvero subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo, ovvero la cooperativa abbia risolto per inadempimento l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato.
- 7.) qualora il socio nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato abbia subito un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo.
- 8.) nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.
- 9) nell'ipotesi in cui lo stesso arrechi danni gravi alla cooperativa, danneggi moralmente o materialmente la società formando dissidi o disordini tra i soci.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate all'autorità giurisdizionale.

Il socio, escluso su delibera dell'Organo Amministrativo, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esclusione, completa delle motivazioni che l'hanno determinata, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sull'esclusione, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Socio escluso ha diritto di partecipare all'Assemblea, di

esporre le proprie argomentazioni contro l'esclusione, e di chiedere che l'Assemblea effettui la votazione con scrutinio segreto.

La votazione per l'esclusione di un socio sarà effettuata con scrutinio segreto, se richiesto anche da un solo socio presente.

Se l'Assemblea delibera la nullità dell'esclusione, sono nulle la delibera dell'Organo Amministrativo, e le conseguenti decisioni ed atti da questo adottate ed implementate, ed il socio viene completamente reintegrato nelle funzioni e titolarità di posizione antecedenti la sua esclusione, con rimborso del danno economico subito.

Se l'Assemblea delibera la validità dell'esclusione, sono valide la delibera dell'Organo Amministrativo, e le conseguenti decisioni ed atti da questo adottate ed implementate.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 14

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 15 e seguenti.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare, qualora ne facciano richiesta, nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerti i requisiti con le modalità e le procedure di cui ai precedenti articoli 8 e 9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo successivo.

Art. 15

Liquidazione della quota

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio. Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 16

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva straordinaria.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 13, dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 17

Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 18

Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 31, punto primo lettera b), del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 2 (due). La società non emetterà i titoli ai sensi dell'art.

2346 del codice civile

Art. 19

Alienazione delle quote dei soci sovventori

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 32.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 20.

Art. 20

Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse.

A ciascun socio sovventore è attribuito un voto indipendentemente dall'importo sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori; qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Art. 21

Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,

i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso un anno dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

Art. 22

Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili e il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 23

Assemblea speciale

L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge o dal presente Statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 24

Recesso

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire:

- a) esclusivamente al valore nominale;
- b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.

Art. 25

Strumenti finanziari e obbligazioni

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generali dei soci ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma del codice civile.

La società può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e segg. c.c., in tal caso con regolamento, sono stabiliti tra l'altro:

-l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli

emessi ed il relativo valore nominale unitario;
-le modalità di circolazione;
-i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
-il termine di scadenza e le modalità di rimborso

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO V

Soci Finanziatori

Art. 26

Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 del codice civile che investono capitale nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci finanziatori le sole persone giuridiche.

Le azioni dei soci finanziatori sono emesse con delibera dell'Assemblea della Cooperativa la quale provvede ad indicare:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) il regime di trasferibilità;
- c) i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti alle azioni;

d) la loro scadenza nonché a disciplinare con apposito regolamento i diritti patrimoniali ed amministrativi spettanti a ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, le azioni di socio finanziatore sono preventivamente offerte in opzione ai soci cooperatori nei termini previsti dalla delibera di emissione, eccezion fatta per le azioni di sovvenzione emesse a favore dei fondi mutualistici di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e delle società finanziarie di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49 come successivamente modificata.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.5 r.d. 29.3.1942 n. 239.

Art. 27

Conferimento e azioni dei soci finanziatori

I conferimenti effettuati dai soci finanziatori vanno a formare il capitale sociale dei soci finanziatori destinato allo sviluppo aziendale di cui al successivo art. 31.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede

di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito nel medesimo termine di 30 giorni. In difetto il socio che intende trasferire le azioni, ha diritto di recedere dalla Cooperativa dandone comunicazione all'Organo Amministrativo.

Art. 28

Alienazione delle azioni dei soci finanziatori

In caso di alienazione delle azioni, gli altri soci finanziatori ed i soci cooperatori possono esercitare il diritto di prelazione loro spettante in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, le proprie azioni, deve darne comunicazione preventiva al Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione.

L'Organo Amministrativo ne dà immediata notizia ai soci finanziatori e cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio d'Amministrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla comunicazione del Consiglio d'Amministrazione, la propria proposta di acquisto delle azioni, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di azioni di sovvenzione rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso il detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire le azioni al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e le azioni potranno essere riscattate dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto.

Art. 29

Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci

- cooperatori sulle azioni emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.
- I diritti di voto in funzione del capitale sottoscritto.

A ciascun socio finanziatore sottoscrittore di strumenti partecipativi sono attribuiti:

- n. 1 voto per capitale sottoscritto fino a Euro 10.000,00;
- n. 2 voti per capitale sottoscritto oltre Euro 10.001,00 e fino a Euro 20.000,00;
- n. 3 voti per capitale sottoscritto oltre Euro 20.001,00 e fino a Euro 30.000,00;
- n. 4 voti per capitale sottoscritto oltre Euro 30.001,00 e fino a Euro 40.000,00;
- n. 5 voti per capitale sottoscritto oltre Euro 40.001,00.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori potranno prevedere la nomina da parte dei soci finanziatori di un numero di amministratori fino ad un terzo.

L'esercizio del diritto di voto del socio finanziatore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro soci da almeno dieci giorni.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei finanziatori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Le azioni di socio finanziatore sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci nella

misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni di sovvenzione dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

Salvo che non sia disposto diversamente la delibera di emissione può altresì prevedere:

le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'Assemblea della cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della cooperativa;

la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di socio finanziatore, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori;

in caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle quote di capitale dei soci cooperatori, per l'intero valore nominale, l'eventuale sopraprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci finanziatori, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

Art. 30

Recesso dei soci finanziatori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta:

nell'ipotesi di cui al precedente art. 12;

quando si sia avuta violazione dei diritti spettanti ai soci finanziatori e la Cooperativa non abbia rimediato all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta del socio finanziatore; ovvero sia decorso un periodo minimo compreso tra i 5 e i 10 anni, secondo quanto previsto dalla delibera di emissione, decorrente dalla data di ammissione del socio finanziatore.

In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire a norma di legge e dovrà estendersi anche alla rivalutazione del capitale e alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite.

Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all'Organo Amministrativo e avrà effetto al momento del rimborso. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di

trasferimento.

Le azioni dei soci finanziatori, su richiesta di questi ultimi, potranno essere convertite con deliberazione dell'Assemblea, in azioni con diritti amministrativi e patrimoniali diversi, conformemente alle disposizioni di cui alla legge 17 gennaio 2003, n.6 successivamente all'entrata in vigore della stessa.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 31

Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a Euro 50,00 (cinquanta) e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori e finanziatori, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 500,00 confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;

3) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

4) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

5) dalla riserva straordinaria;

6) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 32

Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 10.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la

propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies del codice civile e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 33

Bilancio di esercizio e sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

In occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio deve essere approvato anche il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore e tenendo conto della natura dell'attività svolta e delle dimensioni dell'impresa sociale.

Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro delle Imprese competente e pubblicato sul sito internet della Cooperativa.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al limite previsto dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori e finanziatori nei limiti previsti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci.

Per i nuovi soci lavoratori, le spettanze relative alle voci c), d), ed e) saranno calcolate in proporzione alla frazione di anno compresa tra le date di versamento del capitale e di chiusura dell'esercizio.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del successivo articolo 34, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b).

Art. 34

Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo potrà essere devoluto anche mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri, singolarmente presi o combinati tra loro:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;

- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 35

Organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 36

Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. anche consegnata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 37

Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio, destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- 2) procede alla nomina degli amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle

lettere a) e b) dell'art. 3 della Legge n.142 del 2001;
8) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001; 9) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001;

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 33. L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 38

Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal Libro dei Soci.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Ai sensi dell'art. 2538 ultimo comma del codice civile il

Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti 1, 5, 7, 8 e 10 di cui al precedente art. 37 sia espresso anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione e la data della stessa e individuato dal Consiglio di Amministrazione) alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Art. 39

Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 40

Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio avente diritto al voto, non componente del Consiglio di amministrazione, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di dieci altri soci aventi diritto al voto. Si applica in quanto

compatibile, l'art. 2372 del codice civile.
Non è ammesso il voto segreto.

Art. 41

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 42

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a undici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero prima dell'elezione; se il numero fosse pari il voto del presidente vale doppio.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per essere eletti (ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. 112/2017).

I soci sovventori e finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e gli amministratori delegati.

Art. 43

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, nonchè dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le

eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 44

Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 45

Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Art. 46

Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art. 2389.

Spetta al consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un

trattamento di fine mandato

Art. 47

Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 48

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 49 Controllo legale

La revisione legale dei conti, quando obbligatoria per legge, o comunque deliberata dall'Assemblea dei soci, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere esercitata dal collegio sindacale se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a

tre esercizi.

TITOLO VIII

SCIoglimento

Art. 50

Liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 51

Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1) a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;
- 2) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 33, lett. d) e dell'eventuale sovrapprezzo;
- 3) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 52

Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 53

Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 54

Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 55

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente (in particolare il D.Lgs. n. 1577/1947 e SS.MM.II) e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni. Valgono inoltre le norme contenute nei D.Lgs. n. 112/2017 e n. 117/2017 sul terzo settore, in quanto applicabili, il foro competente è quello della sede sociale.

F.TO GIANEMILIO FERRARI

F.TO MARCO MASSA NOTAIO (L.S.)

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO
CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 2 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.**